GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 31 luglio 1923** — **Numero 179**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'Estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60.* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20.* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine e frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* - Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari. . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla ***Amministrazione della* Gazzetta Ufficiale *presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91 86). - All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1923, n. 1583.
Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del R. decreto 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge il decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, col quale si apportano modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, ed il R. decreto 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta.

Art. 2.

All'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, è sostituito il seguente:

« L'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, è così modificato:

« Art. 2. — Le entrate della Cassa di maternità sono costituite:

1° Da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura di L. 7 per ogni operaia in età dai 15 ai 50 anni;

2° Dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'art. 7 *bis* della presente legge;

3° Dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa ».

« Art. 2 *bis* — Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, è per L. 3 a carico dell'operaia e per L. 4 a carico dell'imprenditore o industriale.

« La parte del contributo a carico dell' operaia, sarà trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o industriale, al quale è vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di una ammenda da 50 a 500 lire.

« Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sarà effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sarà stabilita dal regolamento ».

Art. 3.

All'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, è sostituito il seguente:

« La prima parte dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 520, è così modificata:

« Art. 3. — La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio di L. 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non è dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di L. 18 ».

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1923 e quelle di cui all'art. 3 con effetto dal 1° gennaio 1922.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad anticipare i fondi che eventualmente possano occorrere nel corrente esercizio alla Cassa nazionale di maternità per corrispondere il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge, salvo rimborso sugli avanzi degli esercizi successivi della Cassa nazionale di maternità.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — T. ROSSI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1567.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità della sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del comune di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 che approva alcune modificazioni a quella citata;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 913 col quale le leggi suddette vengono estese alle nuove provincie;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del comune di Gorizia.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1568.

Composizione della Commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali in servizio attivo permanente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella Commissione di cui all'art. 8 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 276, la riga:

« Un colonnello o tenente colonnello del genio »

è sostituita dalla seguente:

« Due colonnelli o tenenti colonnelli del genio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1569.

Scioglimento delle Commissioni disciplinari per i ricevitori postali-telegrafici-telefonici, nel caso che il loro funzionamento si dimostri irregolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, e successive modificazioni, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, riflettenti l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche-telefoniche, delle collettorie postali, del relativo personale, degli agenti rurali o degli esercenti dei posti telefonici pubblici;

Ritenuto che, in attesa di un generale e definitivo riordinamento della materia contemplata nel decreto e regolamento anzidetti, sia necessario provvedere con opportune disposizioni d'indole transitoria, ad ovviare ai più notevoli inconvenienti di ordine amministrativo e disciplinare derivanti dall'ordinamento attualmente in vigore, attribuendo all'amministrazione le facoltà ed i mezzi all'uopo necessari;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e per i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, è modificato come appresso:

« Il provvedimento è preso dalla Commissione provinciale delle ricevitorie, di cui all'art. 12, per le trattenute da L. 100 sino al ventesimo della retribuzione annua, e dalla Commissione centrale per quelle superiori ».

Art. 2.

Negli articoli 83 e 84 del regolamento 13 febbraio 1921, n. 196, ai limiti di somma ivi indicati in L. 25, 10 e 50 sono rispettivamente sostituiti i seguenti: 100, 25 e 100.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministro delle poste e dei telegrafi di sciogliere la Commissione centrale e le Commissioni provinciali per le ricevitorie, quando il loro funzionamento si dimostri irregolare ovvero risulti in contrasto con l'interesse dei servizi e dell'amministrazione.

Lo scioglimento ha luogo per decreto Ministeriale, inteso il Consiglio di Stato per la Commissione centrale, e la Comissione consultiva tecnico-legale, istituita con R. deceto 7 gennaio 1923, n. 71, per le Commissioni provinciali.

Art. 4.

Entro quattro mesi dalla data del decreto Ministeriale di cui all'articolo precedente, la Commissione disciolta è ricostituita con la procedura prescritta dal Capo II del regolamento 13 febbraio 1921, n. 196.

Ai fini di tale ricostituzione, i termini entro i quali devono essere compiute le varie operazioni indicate nell'art. 19 del precitato regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei ricevitori, si intendono rispettivamente riportati alla decade, quindicina e giorni corrispondenti del trimestre successivo al mese in cui sia intervenuto il decreto Ministeriale di scioglimento.

Art. 5.

Dalla data di scioglimento a quella di ricostituzione, le attribuzioni consultive e quelle deliberative-amministrative che sarebbe spettato di esercitare alla disciolta Commissione, sono devolute al Consiglio di amministrazione.

Le attribuzioni riguardanti l'applicazione delle penali previste nell'art. 6 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, e nel Capo I del titolo V del regolamento 13 febbraio 1921, n. 196, sono invece deferite ad una speciale Commissione sedente presso il Ministero, costituita nel modo di cui al successivo art. 6.

Fino a ricostituzione della Commissione disciolta, rimane sospeso l'esercizio delle funzioni arbitrali, di cui all'articolo 12, 4° comma, del R. decreto-legge ed al Capo III del titolo I del regolamento sopra citati.

Art. 6.

La speciale Commissione, cui è deferita a termini dell'articolo precedente la facoltà di applicare le penali in sostituzione della Commissione centrale o provinciale per le ricevitorie che sia stata disciolta, è composta come appresso:

a) un giudice designato dal presidente del Tribunale di Roma;

b) tre funzionari scelti dal Ministro tra gli aventi grado o funzioni non superiori a Capo sezione;

c) un ricevitore nominato dal Ministro tra quelli residenti in Roma che abbiano almeno 10 anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi in penali da L. 25 in più.

Le deliberazioni adottate dalla predetta Commissione speciale costituiscono provvedimenti definitivi e contro di essi non è consentito alcun rimedio in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 7.

Per quanto riguarda la procedura per l'applicazione delle penali da parte della speciale Commissione, di cui al precedente articolo, si osservano, sempre che siano applicabili, le disposizioni contenute nel Capo II del titolo V del suindicato regolamento 13 febbraio 1921, n. 196.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà vigore fino a quando non sarà provveduto al definitivo riordinamento delle ricevitorie, collettorie, servizi rurali e relativo personale, rimanendo nel frattempo sospesa l'applicazione di qualsiasi diversa o contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1573.
Autorizzazione di un tronco tramviario urbano in Milano per l'accesso alla Fiera campionaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 17 febbraio 1923, con la quale il comune di Milano chiede l'autorizzazione di costruire ed esercitare un tronco tramviario urbano che, distaccandosi dalla linea della Cagnola all'altezza di via Domodossola, raggiunge la piazza 6 Febbraio (Fiera campionaria);

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato anche con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato a costruire ed esercitare un nuovo tronco tramviario urbano, della lunghezza di circa m. 800, che distaccandosi dalla linea della Cagnola all'altezza di via Domodossola, raggiunga la piazza 6 Febbraio (Fiera campionaria).

Art. 2.

Tale linea sarà costruita in base al progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Milano in data 17 febbraio 1923:

Art. 3.

Per l'impianto e l'esercizio della linea stessa dovranno osservarsi, oltre le disposizioni di legge e del regolamento sopracitati, anche le condizioni e norme contenute nei disciplinari 1° luglio 1904 (approvato con Nostro decreto 7 novembre 1904, n. 372, parte supplementare) e 6 giugno 1913 (approvato con Nostro decreto 16 ottobre 1913, n. 1257), nonchè le prescrizioni fissate sul voto 16 giugno 1923, n. 1742 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e con l'avvertenza, infine, che la tassa di sorveglianza rimane stabilita in L. 20 a chilometro e per anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 13 luglio 1923, n. 1574.
Applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, alla Esposizione internazionale delle invenzioni e dei progressi industriali di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Esposizione internazionale delle invenzioni e dei progressi industriali, che si terrà in Torino nel settembre 1923, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 13 luglio 1923, n. 1575.
Applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, alla 3ª Fiera campionaria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi a oggetti che figureranno nella 3ª Fiera campionaria di Napoli, dell'anno 1923, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1577.

Proroga al 30 giugno 1924 della durata in vigore delle disposizioni del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1353.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto il regolamento per i servizi ad economia delle direzioni dei lavori nei Regi arsenali e cantieri marittimi approvato con i Regi decreti 28 maggio 1908 e 13 luglio 1911, n. 202 e 817;

Visto il R. decreto 27 maggio 1920, n. 727, che apporta alcune modifiche al detto regolamento;

Visto il R. decreto 8 agosto 1920, n. 1151, che eleva il limite di spesa per lo scarico dei combustibili da piroscafi noleggiati e da navi da guerra;

Visto il R. decreto 25 settembre 1921, n. 1353, che eleva sino al 30 giugno 1922 i limiti di spesa previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del suddetto regolamento e i limiti stabiliti dagli articoli 18 e 19 per le vendite con immediata consegna;

Visto il R. decreto 20 luglio 1922, n. 1245, che proroga fino al 30 giugno 1923 la durata in vigore di quello precedente sopra citato, in data 25 settembre 1921;

Ritenuta la necessità di prorogare per un altro anno la elevazione di detti limiti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La elevazione dei limiti disposta col R. decreto 25 settembre 1921, n. 1353 e prorogata col R. decreto 20 luglio 1922, n. 1245 è mantenuta in vigore fino al 30 giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1582.

Tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i decreti del Comandante in capo del corpo di spedizione, in materia di dazi doganali, 10 dicembre 1911, 21 marzo 1912, 22 aprile 1912; i Regi decreti 8 maggio 1913, n. 413, 8 gennaio 1914, n. 23, 14 giugno 1914, n. 594, 13 luglio 1914, n. 747, 13 agosto 1914, n. 847, 1° novembre 1914, n. 1194; i decreti Luogotenenziali 12 dicembre 1915, n. 1844, 30 agosto 1917, n. 1476, 24 aprile 1919, n. 673; ed i Regi decreti 29 febbraio 1920, n. 200, 1° settembre 1920, n. 1244, 15 dicembre 1921, n. 2022;

Ritenuta la necessità di dare un assetto organico al sistema dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica, coordinando e modificando le disposizioni vigenti in relazione alle mutate condizioni economiche ed alle nuove esigenze delle due colonie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tariffe dei dazi doganali (allegati *A* e *B*), firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, da applicare alle merci importate ed esportate dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Art. 2.

I dazi doganali si riscuotono senza avere riguardo allo stato delle merci e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa.

Art. 3.

Il dazio ridotto accordato ai prodotti di origine e provenienza italiana e delle altre colonie italiane, si estende parimenti ai prodotti esteri che, quando abbiano assolto un dazio di entrata nel Regno e nelle altre colonie italiane, vengano introdotti nella Tripolitania e la Cirenaica.

Le merci, per fruire dell'agevolezza in questione, dovranno essere accompagnate dalla bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana italiana o coloniale.

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica stabiliranno la garanzia per il godimento del trattamento di favore concesso alle merci destinate in Italia, nel caso di merci in uscita dalle colonie e soggette a dazio di esportazione.

Art. 4.

I dazi doganali specifici d'importazione si pagano in oro ovvero in biglietti di Stato o di banca con l'aggiunta del cambio nella misura che verrà semestralmente stabilita dal Ministero delle colonie.

Il Ministero delle colonie potrà variare la misura del cambio anche prima dello scadere del semestre, ove lo ravvisi opportuno.

I dazi d'entrata sul valore e quelli d'uscita si pagano invece in moneta cartacea.

Art. 5.

Il valore delle merci soggette a dazio sul valore è dato dal costo delle merci stesse nel paese d'origine, aumentato delle spese di trasporto e assicurazione fino alla colonia. La dogana determina il detto valore in lire italiane sulla base delle fatture da essa riconosciute regolari ed accettabili, nonchè servendosi di ogni altro elemento o mezzo a sua disposizione.

E' fatto obbligo agli importatori di esibire, per ogni partita di merce, la fattura originale od altro documento che la dogana ritenga equipollente. La fattura dovrà contenere una attestazione firmata dall'importatore, in cui questi confermi l'esattezza di tutti i dati esposti nella fattura medesima, ed assuma la responsabilità di qualsiasi falsa dichiarazione in essa fatta.

Allo scopo di controllare il valore dichiarato, la dogana ha diritto di prender visione di libri, conti, corrispondenze ed altre carte che si riferiscano alle merci presentate allo sdoganamento.

Ove l'importatore dichiari un valore che dalla dogana sia ritenuto inferiore al vero, la dogana stessa ha il privilegio di acquisto delle merci al prezzo di fattura, colla aggiunta dell'8 per cento.

Con decreti Governatoriali verranno stabilite le norme per lo esercizio di questo privilegio.

I Governatori sono autorizzati a compilare, per le merci di più vasta e ordinaria importazione, apposite tabelle dei valori doganali, sentito il parere delle locali Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 6.

I dazi doganali specifici di importazione si riscuotono sul peso netto o lordo secondo che le merci siano soggette o non a dazio superiore a lire 50 al quintale. Quando il dazio si riscuote sul peso netto, sul volume o sul valore delle merci, i recipienti di queste sono soggetti al dazio loro proprio, semprechè non trattisi di recipienti usati abitualmente per il trasporto delle merci stesse.

All'esportazione i dazi doganali specifici si riscuotono sempre sul peso lordo.

Art. 7.

Le controversie relative alla qualificazione delle merci o alla determinazione del valore, quando questo non sia stato precedentemente stabilito con tabella ufficiale, saranno risolute in modo analogo a quello stabilito dalle norme vigenti nel Regno, intendendosi che le facoltà attribuite da queste al Ministero delle finanze sono devolute al Governatore con i più ampi poteri per la disciplina della materia.

Art. 8.

Le variazioni ai dazi portate dalle tariffe non si applicano se non dopo che sia stata pubblicata, o nel Bollettino Ufficiale delle colonie o mediante affissione di pubblico avviso negli uffici della dogana, la disposizione che porta le variazioni medesime.

Nel caso di variazioni ai dazi portate dalle tariffe, si applicano:

a) alle merci provenienti dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti solo quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

Si applicano tuttavia i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita.

Art. 9.

Sono ammessi in esenzione dei dazi doganali, alla loro importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica e sotto le condizioni che qui si specificano, i seguenti oggetti:

1° Effetti e mobili degli impiegati governativi, civili e militari che, per ragioni del loro ufficio, si recano nella colonia. L'esenzione è concessa dietro presentazione alla dogana di apposita domanda corredata da una distinta degli effetti e mobili da introdurre. L'importazione può essere fatta a riprese — entro il termine di un anno dalla data del trasferimento in colonia dell'impiegato — ma la distinta dev'essere consegnata, per intero, al momento della prima importazione.

2° Effetti, arredi e strumenti portatili dei viaggiatori e il piccolo corredo di libri e di biancheria da letto o da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione.

3° Effetti, armi, mobili, libri, vetture, velocipedi, utensili necessari alla professione o altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza in colonia, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari. L'esenzione non è concessa se l'introduzione non è compiuta entro un anno dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza, e si effettua secondo le norme di cui al § 1 del presente articolo.

4° Strumenti rurali, arnesi, mobili ed effetti importati da contadini e da operai o indigeni, che a scopo di lavoro, si recano temporaneamente in colonia.

5° Abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori e artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti, animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli.

6° Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono ad istituti scentifici e destinati a servire a scopi scientifici.

7° Effetti e mobili di primo impianto, spettanti ai consoli di carriera, quando vi sia reciprocità per parte dei loro rispettivi governi.

Sotto condizione di reciprocità sono pure ammessi in esenzione da dazio le uniformi, le bandiere, gli stemmi e simili, nonchè gli oggetti di cancelleria spediti dai rispettivi governi per uso degli uffici consolari.

8° Oggetti destinati alle missioni ed alle comunità religiose in quanto servano esclusivamente all'esercizio del culto.

Il Governatore può, quando lo ritenga opportuno, in casi congrui, limitare le importazioni in esenzione da dazio a un determinato quantitativo annuo.

9° Le merci — escluse le merci estere non nazionalizzate nel Regno, le derrate alimentari e le bevande — direttamente acquistate dall'amministrazione coloniale o ad essa dirette da altra amministrazione governativa, per il funzionamento dei propri servizi.

I materiali nuovi e di uso comune importati in esenzione da dazio, ai sensi del presente paragrafo, saranno sottoposti al dazio loro proprio, quando vengano alienati dall'amministrazione coloniale.

10° Animali riproduttori (maschi e femmine) o destinati a lavori agricoli; api; seme di bachi da seta; panelli di semi oleosi o di barbabietole; preparati anticrittogamici (compreso lo zolfo semplice o ramato); concimi chimici od organici; paglia; piante vive, talee, barbatelle e tuberi; cereali per la semina e semi in genere; prodotti esplodenti destinati all'agricoltura; canne e pali per sostegno delle piante; macchine agricole, loro parti e pezzi di ricambio e motori ad esse destinati; utensili per l'agricoltura; apparecchi e attrezzi per la pesca delle spugne e del tonno; apparecchi ed attrezzi per l'industria zootecnica, compresi quelli occorrenti per l'allevamento dei bachi da seta, delle api e degli animali da cortile; pompe per l'irrigazione e motori per azionarle, e materiali per l'impianto di pozzi perforati o trivellati.

In tutti questi casi, l'esenzione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni e norme stabilite dai Governatori.

11° Campioni destinati a rappresentare merci, semprechè non siano costituiti da oggetti veri e propri in sè compiuti nè siano direttamente utilizzabili.

12° Provviste di bordo sopravanzate ai bastimenti, purchè ne sia riconosciuta l'origine della colonia e non si tratti di generi di privativa.

13° Provviste di bordo, esclusi i generi di privativa, portate dall'estero da bastimenti addetti alla navigazione e che

servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri durante la loro permanènza in porto.

14° Merci della colonia ricuperate da naufragi in vista del lido, purchè ne sia comprovata in modo irrefragabile l'origine.

15° Avanzi di alberi e di vele, àncore, cordami di bastimenti di qualsiasi bandiera, naufragati sul litorale della colonia, e gli stessi avanzi di navi nazionali e della colonia naufragate sulle coste straniere, purchè per questi ultimi l'importazione avvenga nel termine di nove mesi e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati.

16° Pesci freschi o salati pescati nelle acque litoranee delle colonie.

Art. 10.

Il Ministro delle colonie è autorizzato:

a) ad elevare i dazi a non oltre il limite del 50% sulle merci le cui similari possano prodursi nei territori della colonia;

b) a concedere l'esenzione del dazio doganale a talune merci, quando speciali ed urgenti circostanze lo consiglino.

In entrambi i casi il provvedimento sarà emanato dopo aver sentito il parere dei Governatori delle colonie.

Art. 11.

E' data facoltà ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica:

a) di imporre speciali diritti d'uscita in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia;

b) di proibire, riferendone immediatamente al Ministero delle colonie, l'entrata e l'uscita di talune merci quando speciali od urgenti circostanze lo richiedano, ed anche ordinarne la distruzione, quando ne sia accertata la necessità per tutelare la sicurezza della colonia, la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia;

c) di autorizzare l'istituzione di depositi franchi, compilando apposito regolamento;

d) di permettere e disciplinare, con proprio decreto, le importazioni ed esportazioni temporanee, dandone immediata comunicazione al Ministero delle colonie;

e) di imporre dazi di importazione e di esportazione sul sale, qualora venga modificato l'attuale regime di monopolio del sale stesso.

Art. 12.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI · FEDERZONI · DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

ALLEGATO A.

Tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica

I. — DAZI D'ENTRATA.

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	Dazio sul valore per le merci originarie o provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio sul valore per le merci originarie o provenienti dall'estero	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie o provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie o provenienti dall'estero
	SEZIONE I.					
1	Cavalli	ciascuno	—	—	40 —	60 —
2	Muli	id.	—	—	20 —	35 —
3	Asini	id.	—	—	5 —	10 —
4	Animali bovini	quintale peso vivo	—	—	12 —	16 —
5	Animali ovini o caprini	ciascuno	—	—	4 —	6 —
6	Porci, del peso:					
a	fino a 30 chilogrammi	id.	—	—	4 —	6 —
b	di più di 30 chilogrammi	id.	—	—	25 —	40 —
7	Carni salate, affumicate o in altro modo preparate	quintale	—	—	35 —	50 —
8	Latte sterilizzato	id.	—	—	5 —	15 —
9	Latte condensato	id.	—	—	15 —	50 —
10	Burro di latte	id.	—	—	25 —	50 —
11	Formaggio	id.	—	—	20 —	30 —
12	Pesce secco, salato o affumicato	id.	—	—	10 —	10 —
13	Caffè	id.	—	—	20 —	60 —
14	Zucchero	id.	—	—	15 —	40 —
15	Confetture e cioccolata	id.	—	—	50 —	100 —
16	Biscotti	id.	—	—	25 —	50 —
17	Tè	id.	—	—	esente	60 —
18	Conserva e salsa di pomidoro	id.	—	—	10 —	25 —
19	Frumento	id.	—	—	1.50	2 —
20	Orzo	id.	—	—	1 —	1,50
21	Riso	id.	—	—	4 —	6 —
22	Farine di frumento, riso e segala	id.	—	—	3 —(1)	6 —
23	Semolino	id.	—	—	5 —(1)	10 —

(1) Sono ammessi al dazio stabilito per le provenienze dall'Italia le farine, i semolini e le paste lavorate in Italia con grano temporaneamente importato.

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti dall'estero	DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie o provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie o provenienti dall'estero
24	Paste di frumento, comprese le pastine glutinate	quintale	—	—	6 — (1)	10 —
25	Legumi secchi	id.	—	—	4 —	8 —
26	Patate	id.	—	—	2 —	4 —
27	Aranci	id.	—	—	3 —	6 —
28	Limoni	id.	—	—	1 —	2 —
29	Frutta, legumi e ortaggi:					
a	freschi	id.	—	—	5 —	10 —
b	conservati nel proprio sugo, anche con aggiunta di zucchero; nell'aceto, in salamoia e nell'olio	id.	—	—	15 —	30 —
c	nello spirito	id.	—	—	60 —	120 —
30	Frutta secche:					
a	datteri	id.	—	—	15 —	15 —
b	noci, nocciuole e mandorle:					
	1. con guscio	id.	—	—	10 —	20 —
	2. senza guscio	id.	—	—	25 —	35 —
c	fichi	id.	—	—	10 —	20 —
d	uva	id.	—	—	25 —	35 —
e	non nominate	id.	—	—	10 —	20 —
	I datteri ed i fichi destinati alla distillazione dell'alcool sono ammessi alla metà del dazio rispettivo, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire del Governatore della colonia.					
31	Acque minerali	id.	—	—	3 —	10 —
32	Birra:					
a	in bottiglie di mezzo litro o meno	cento	—	—	10 —	20 —
b	in bottiglie superiori a mezzo litro	id.	—	—	25 —	50 —
c	in botti o caratelli	ettolitro	—	—	25 —	50 —
33	Vini:					
a	in fusti, damigiane e simili	id.	—	—	12 —	25 —
b	in fiaschi	id.	—	—	18 —	35 —
c	in bottiglie:					
	1. spumanti	cento	—	—	60 —	120 —
	2. altri	cento	—	—	40 —	80 —
d	vermut e marsala	bottiglia o litro	—	—	0.40	0.80
	Le bottiglie superiori al litro saranno tassate per 2 o più per ogni litro o frazione di litro eccedente.					
34	Spirito	ettolitro	—	—	200 —	300 —
	Lo spirito denaturato nel Regno è ammesso al dazio di L. 17 ad ettolitro.					
35	Acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose, aromatizzate o dolcificate:					
a	in bottiglie:					
	1. di mezzo litro o meno.	ciascuna	—	—	1.25	2.25
	2. superiori a mezzo litro ma non eccedenti il litro	id.	—	—	2.50	4.50
b	in altri recipienti	ettolitro	—	—	250 —	450 —
36	Siroppi per bibite	quintale	—	—	30 —	60 —
37	Sal marino e salgemma.	—	esente	esente	esente	esente
	L'importazione del sale è riservata all'Amministrazione della colonia, la quale potrà però consentire la importazione, da parte di privati, del sale necessario a talune industrie, quando risulti provato che alle medesime non possa servire quello di produzione locale.					
38	Tabacchi:					
a	greggi.	—	esenti	esenti	esenti	esenti
	L'importazione dei tabacchi greggi è riservata all'Amministrazione della colonia.					
b	lavorati in sigari e sigarette	chilogr.	—	—	60 —	60 —
c	lavorati in altro modo	id.	—	—	30 —	30 —
	I tabacchi lavorati importati anche dall'estero per conto dell'Amministrazione, sono esenti da dazio. E' permesso lo sdoganamento dei tabacchi lavorati, per uso personale, in quantità non superiore ai 2 chilogrammi.					

(1) Sono ammesse al dazio stabilito per le provenienze dall'Italia le farine, i semolini e le paste lavorate in Italia con grano temporaneamente importato.

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio sul valore: dall'estero	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio specifico: dall'estero
	SEZIONE II.					
39	Semi di arachide	quintale	—	—	5 —	10 —
40	Oli animali, per uso industriale	id.	—	—	1 —	2 —
41	Oli vegetali:					
a	di oliva	id.	—	—	25 —	25 —
b	altri	id.	—	—	30 —	45 —
	Gli oli vegetali, escluso quello di lino, destinato ad uso industriale diverso dalla preparazione di prodotti alimentari, sono ammessi al dazio ridotto di L. 2 o L. 4 al quintale, secondochè provengano dall'Italia o dall'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire del Governatore della Colonia.					
	SEZIONE III.					
42	Cordami di canapa, lino ed altri vegetali filamentosi, di grossezza superiore a 5 millimetri.	id.	—	—	20 —	30 —
43	Cordicelle e spago di canapa o juta	id.	5 %	5 %	40 —	80 —
44	Filati di cascami di cotone.	id.	5 %	5 %	12 —	24 —
45	Filati di cotone, canapa e lino:					
a	greggi	id.	5 %	5 %	30 —	50 —
b	imbianchiti	id.	5 %	5 %	40 —	70 —
c	altri: tinti, mercerizzati ecc.	id.	5 %	5 %	50 —	80 —
d	cucirini	id.	5 %	5 %	60 —	100 —
46	Tessuti ed altri manufatti di cotone, canapa e lino:					
a	greggi	id.	5 %	5 %	50 —	80 —
b	imbianchiti	id.	5 %	5 %	60 —	120 —
c	a colori o tinti	id.	5 %	5 %	85 —	130 —
d	stampati	id.	5 %	5 %	110 —	180 —
47	Filati di lana:					
a	greggi	id.	5 %	5 %	40 —	60 —
b	imbianchiti	id.	5 %	5 %	50 —	90 —
c	tinti	id.	5 %	5 %	70 —	120 —

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio sul valore: dall'estero	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio specifico: dall'estero
48	Tessuti di lana	quintale	10 %	10 %	100 —	180 —
49	Tappeti di lana	id.	10 %	10 %	100 —	200 —
50	Barracani di lana	id.	10 %	10 %	30 —	70 —
51	Fez di lana	ciascuno	—	—	0.15	1.25
52	Altri manufatti di lana	quintale	10 %	10 %	125 —	220 —
53	Seta tratta e fili da cucire di seta	id.	5 %	5 %	400 —	500 —
54	Cascami di seta e filati di cascami di seta	id.	5 %	5 %	200 —	300 —
55	Tessuti e altri manufatti di seta	id.	5 %	5 %	600 —	800 —
	I filati e i tessuti di seta artificiale seguono lo stesso trattamento dei filati e tessuti di seta naturale.					
56	Oggetti cuciti di lino, canapa, cotone, lana e seta	—	—	—	Dazio del tessuto aumentato del 15 %.	Dazio del tessuto aumentato del 25 %.
	I tessuti e gli oggetti cuciti misti sono sottoposti al dazio del prodotto tessile prevalente in peso, che entra nella loro composizione.					
	SEZIONE IV					
57	Ferri ed acciai, comuni e speciali, laminati	quintale	—	—	1.50	4 —
58	Nastri, fili, tubi, lamiere, raccordi di ferro, ghisa ed acciaio	id.	—	—	3 —	7 —
59	Rotaie, traversine e stecche per ferrovie e tramvie, di ferro o di acciaio	id.	—	—	2 —	5 —
60	Vasellame di ferro smaltato.	id.	—	—	25 —	60 —
61	Utensili e strumenti usuali per arti e mestieri, di ferro, ghisa od acciaio	id.	—	—	5 —	10 —
62	Lavori:					
a	di ferro, ghisa, acciaio o piombo	id.	5 %	5 %	10 —	40 —

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie o provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
	Tubi di piombo e caratteri da stampa	quintale	5 %	5 %	4 —	20 —
b	di altri metalli comuni	id.	5 %	5 %	40 —	100 —
63	Macchine di qualsiasi specie, escluse le macchine agricole; caldaie per macchine; macchine utensili; loro parti ed accessori	id.	—	—	2 —	10 —
64	Orologi:					
a	da tasca:					
	1. di metallo comune	—	10 %	15 %	—	—
	2. di metallo prezioso	—	15 %	20 %	—	—
b	altri	—	10 %	15 %	—	—
65	Fucili, pistole e rivoltelle	—	10 %	15 %	—	—
66	Vetture automobili per trasporto di persone	—	15 %	45 %	—	—
67	Carri automobili destinati a qualsiasi altro uso	—	5 %	20 %	—	—
68	Motocicli	—	8 %	16 %	—	—
69	Velocipedi	ciascuno	—	—	20 —	40 —
70	Vagoncini per ferrovie portatili ed aree	quintale	—	—	2 —	10 —
71	Bastimenti ed altri galleggianti, per uso mercantile e da pesca	—	esenti	esenti	esenti	esenti
72	Navi ed altri galleggianti da diporto	—	15 %	45 %	—	—
	SEZIONE V.					
73	Marmo, alabastro e pietre per costruzioni, greggi o semplicemente squadrati o segati	—	esenti	esenti	esenti	esenti
74	Pietre, terre e minerali non metallici	—	esenti	esenti	esenti	esenti
75	Laterizi: pianelle, mattoni, tegole, embrici	quintale	—	—	0.30	1 —
76	Carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali — anche agglomerati — e carbonizzati	id.	esenti	esenti	esenti	esenti
77	Calce cotta o viva	—	esente	esente	esente	esente

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie o provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie o provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
78	Cementi, calce idraulica e gesso	quintale	—	—	esenti	0.50
79	Maioliche e terraglie	id.	—	—	15 —	25 —
80	Porcellane	id.	—	—	30 —	50 —
81	Specchi incorniciati e lastre da specchio	id.	10 %	20 %	5 —	20 —
82	Lavori di vetro o di cristallo	id.	10 %	20 %	5 —	20 —
	SEZIONE VI.					
83	Legna da fuoco e carbone di legna	—	esenti	esenti	esenti	esenti
84	Legname rozzo o segato:					
a	di abete, faggio, pioppo	quintale	—	—	0.50	1 —
b	d'ogni altra specie	id.	—	—	1 —	2 —
c	traversine di legno per ferrovia	id.	—	—	0.50	1 —
85	Remi	—	esenti	esenti	esenti	esenti
86	Lavori di legno comune:					
a	greggi	quintale	—	—	5 —	10 —
b	altri	id.	—	—	15 —	30 —
87	Mobili di legno	id.	5 %	5 %	25 —	60 —
	SEZIONE VII.					
88	Oli minerali:					
a	greggi, e residui della distillazione degli oli minerali	—	esenti	esenti	esenti	esenti
b	lubrificanti e grassi minerali	quintale	—	—	2 —	2 —
c	petrolio illuminante	id.	—	—	esente	5 —
d	benzina	id.	—	—	id.	20 —
89	Oli essenziali, essenze ed eteri per liquori e per profumeria:					
a	contenenti spirito	chilogr.	—	—	5 —	10 —
b	altri	id.	—	—	3 —	6 —
	Il dazio sugli oli essenziali, sulle essenze e sugli eteri si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.					

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore: dall'estero	DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico: dall'estero
90	Profumerie:					
a	in polvere o in pasta . . .	quintale	—	—	100 —	200 —
b	liquide:					
	1. alcooliche	id.	—	—	300 —	600 —
	2. non alcooliche	id.	—	—	150 —	300 —
	Il dazio delle profumerie si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.					
91	Sapone:					
a	comune, da bucato	id.	—	—	8 —	20 —
b	antisettico	id.	—	—	15 —	30 —
c	profumato, trasparente o di ogni altra specie	id.	—	—	50 —	125 —
92	Candele di stearina, paraffina e ceresina	id.	—	—	20 —	30 —
93	Macchine e materiali fotografici e cinematografici di ogni specie	—	20 %	30 %	—	—
94	Generi medicinali e prodotti farmaceutici	—	3 %	6 %	—	—
95	Materie concianti d'ogni specie	—	esenti	esenti	esenti	esenti
96	Piante e parti di piante per tinta	—	esenti	esenti	esenti	esenti
97	Curcuma	quintale	—	—	10 —	10 —
98	Scorza di noce	id.	—	—	75 —	75 —
99	Terre coloranti naturali . . .	id.	—	—	5 —	10 —
100	Colori e vernici	id.	5 %	5 %	10 —	20 —
	SEZIONE *VIII*.					
101	Pelli:					
a	crude, fresche o salamoiate	—	esenti	esenti	esenti	esenti
b	secche	quintale	—	—	30 —	30 —
c	conciate:					
	1 da suola	id.	—	—	40 —	50 —
	2. altre	id.	5 %	5 %	120 —	200 —
102	Pelli sudanesi conciate, anche tinte con materie terrose, ma non rifinite . . .	—	—	esenti	—	esenti
103	Cinghie di pelle finite per trasmissione	quintale	—	—	5 —	25 —
104	Lavori di pelle conce senza pelo:					
a	del Sudan	quintale	—	—	—	80 —
b	altri	id.	10 %	10 %	50 —	80 —
105	Lavori da pellicciaio	—	20 %	30 %	—	—
106	Cinghie di gomma elastica miste a tessuti, per trasmissione	quintale	—	—	5 —	25 —
107	Carta:					
a	da involti, ruvida, non bianca nè tinta; carta vetrata e smerigliata	id.	—	—	5 —	10 —
b	bianca o tinta in pasta, anche rigata e in quaderni, registri e simili	id.	—	—	60 —	120 —
	La carta destinata ai giornali è ammessa al dazio di L. 5 o L. 10 al quintale, secondochè provenga dall'Italia o dall'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Governatore della colonia.					
c	da sigarette	id.	—	—	160 —	200 —
d	d'ogni altra specie; cartoncini e lavori di carta e di cartone	id.	—	—	100 —	160 —
108	Cartoni	id.	—	—	15 —	30 —
109	Stampe e litografie	id.	—	—	70 —	120 —
110	Cartelli, etichette, annunzi e simili, litografati oppure stampati, con disegni o decorazioni, su carta o su cartone	id.	—	—	25 —	50 —
111	Libri stampati e musica stampata	—	esenti	esenti	esenti	esenti
112	Strumenti musicali:					
a	pianoforti e pianole . . .	ciascuno	5 %	5 %	100 —	150 —
b	altri	—	20 %	40 %	—	—
113	Oro e argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami	—	esenti	esenti	esenti	esenti
114	Oro in fili; anche avvolto su **materia tessile**	chilogr.	—	—	10 —	20 —

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti dall'estero	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'estero
115	Argento in fili, anche avvolto su materia tessile . . .	chilogr.	—	—	5 —	10 —
116	Gioielli e lavori di argento, oro, platino, anche con pietre preziose e con perle .	—	20 %	40 %	—	—
117	Stivali, stivaletti e scarpette di pelle o di cuoio:					
a	per uomo, donna, ragazzi .	paio	—	—	2 —	4 —
b	per bambini	id.	—	—	0.50	1 —
	Si classificano come calzature della lettera b) quelle di lunghezza superiore a 7, ma inferiore a 16 centimetri, misurata dalla punta all'orlo estremo del tallone.					
118	Sandali e pantofole di pelle .	id.	—	—	0.50	1 —
119	Cappelli:					
a	da uomo:					
	1. di paglia	ciascuno	—	—	0.75	1.50
	2. di qualsiasi altra materia	id.	—	—	2 —	4 —
b	da donna:					
	1 guarniti	id.	—	—	3.50	7 —
	2. non guarniti	id.	—	—	1.50	3 —
120	Berretti	id.	—	—	0.75	1.50
121	Ombrelli	—	10 %	15 %	—	—
122	Penne di struzzo:					
a	greggie	—	esenti	esenti	esenti	esenti
b	lavorate	—	10 %	20 %	—	—
123	Mercerie, balocchi e spazzole	quintale	5 %	5 %	60 —	120 —
	Nella classificazione delle mercerie e dei balocchi, si seguono le norme vigenti in materia nel Regno.					
124	Avena	id.	—	—	1.50	3 —
125	Crusca	id.	—	—	0.50	1 —
126	Fieno	id.	—	—	1.50	3 —
127	Pellicole per cinematografie impressionate	id.	—	—	30 —	40 —
	Sezione IX.					
128	Merci non nominate nelle precedenti sezioni	—	5 %	11 %	—	—

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

Allegato B.

II. — Dazi d'uscita.

N. d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	Dazio per le merci dirette verso l'Italia o le colonie italiane	Dazio per le merci dirette verso l'estero (Lire)
	Sezione I.			
1	Henna	quintale	esente	10 —
2	Alfa e sparto	id.	esenti	5 —
3	Orzo	id.	esente	5 —
	Sezione II.			
4	Spugne (1):			
a	greggie	id.	esenti	50 —
b	lavorate	id.	esenti	100 —
	Sezione III.			
5	Mantèca (burro arabo di pecora)	id.	esente	20 —
6	Tonno salato, sott'olio o comunque conservato . . .	id.	esente	30 —
7	Animali ovini	capo	esenti	5 —
8	Animali bovini	id.	esenti	50 —
9	Cammelli	id.	esenti	75 —
—	Altre merci	—	esenti	esenti

(1) Le spugne greggie o lavorate che al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa si trovassero nei magazzini doganali, saranno sottoposte al dazio, rispettivamente, di L. 10 e L. 20 al quintale.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1578.
Collocamento a riposo e dispensa dal servizio dei capi d'istituto e degli insegnanti delle scuole primarie all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;
Veduto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1993;
Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con il Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1923 saranno collocati a riposo i capi d'istituto e gli insegnanti delle scuole primarie all'estero che abbiano 40 anni di servizio e 65 di età.

Saranno dispensati dal servizio i capi d'istituto e gli insegnanti di dette scuole che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute o per incapacità, e quelli che diano scarso rendimento di lavoro.

Art. 2.

I capi d'istituti effettivi non ritenuti idonei all'ufficio direttivo, purchè idonei all'insegnamento, potranno essere restituiti all'ufficio d'insegnante con lo stipendio che loro competerebbe per la loro anzianità di servizio.

Art. 3.

Nel caso che si debba procedere a una riduzione di posti e in correlazione di tale disposizione, potranno essere dispensati dal servizio i capi d'istituto e gli insegnanti che abbiano compiuto o compiono entro il 31 dicembre 1923, 40 anni di servizio o 65 anni di età con almeno 20 anni di effettivo servizio.

Art. 4.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo e di dispensa dal servizio è ammesso soltanto il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 5.

Ai capi d'istituto e agli insegnanti compresi nell'art. 1 del presente decreto saranno applicate, per la liquidazione della pensione, le disposizioni contenute negli articoli 29 e 47 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e quelle di cui all'art. 140 del regolamento 22 agosto 1915, n. 1993.

Saranno, inoltre, applicate ai medesimi le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Eguale trattamento sarà fatto per il collocamento a riposo ai dispensati dal servizio a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ove non siano ammessi a liquidare la pensione a termine delle disposizioni vigenti, saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 6 del citato decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 6.

I provvedimenti, di cui agli articoli 1, 2, 3 del presente decreto, saranno adottati su parere di una commissione composta di tre membri scelti del Ministro degli affari esteri, ai quali sarà corrisposta una indennità in conformità delle norme vigenti.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore nello stesso giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1604.
Autorizzazione ai pretori e agli ufficiali giudiziari degli uffici soppressi a compiere, in materia civile e penale, atti relativi ad affari di nuova istituzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti i Regi decreti 24 marzo 1923, nn. 601 e 602;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle preture soppresse secondo la nuova circoscrizione approvata con R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, il pretore che continua a prestarvi servizio dopo il 1° luglio 1923 a norma dell'art. 2 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, è autorizzato a compiere, in materia civile e penale, fino al 30 settembre 1923, gli atti di urgenza ancorchè relativi ad affari di nuova istituzione ed inoltre tutti gli altri atti per i quali sia delegato dal procuratore del Re, dal giudice istruttore o da altre autorità giudiziarie, salvo a trasmettere per l'ulteriore corso gli atti compiuti agli uffici giudiziari che sono competenti secondo la nuova circoscrizione.

Sono egualmente autorizzati a compiere gli atti di propria competenza, fino al 30 settembre 1923, gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici soppressi, entro l'àmbito della circoscrizione degli uffici stessi. Gli atti medesimi possono essere validamente compiuti anche dagli ufficiali giudiziari competenti secondo la nuova circoscrizione.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1606.

Abrogazione della legge penale sulle contravvenzioni di finanza nei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i R. decreti 23 giugno 1921, n. 887, e 5 marzo 1922, n. 288;

Visti i R. decreti 24 novembre 1919, n. 2304, 1° settembre 1920, n. 1296, 16 giugno 1921, n. 795, 10 luglio 1921, n. 1049, 21 agosto 1921, n. 1229, 20 ottobre 1921, n. 1423, 29 dicembre 1921, n. 2119, 19 maggio 1922, n. 862, 15 settembre 1922, n. 1358, 15 ottobre 1922, n. 1764, 29 ottobre 1922, n. 1409, 10 dicembre 1922, n. 1668, 7 gennaio 1923, n. 165 e 166, 11 gennaio 1923, nn. 77, 79, 80, 91, 114, 140, 152, 158 e 162, con i quali furono estese ai territori annessi le disposizioni finanziarie vigenti nel Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono abrogate la legge penale sulle contravvenzioni di finanza dell'11 luglio 1835 e tutte le disposizioni penali e di procedura penale applicate in materia di finanza in quanto siano contrarie a disposizioni contenute nei Codici penale e di procedura penale e nelle leggi finanziarie del Regno vigenti nei territori medesimi, ovvero riguardino materie dai detti Codici e leggi regolate.

Art. 2.

Per i reati compresi in leggi penali di finanza, relativi a norme di carattere finanziario non ancora estese ai territori anzidetti o non ancora ivi entrate in vigore, continueranno ad essere applicate temporaneamente le sanzioni e le garanzie personali per le pene nelle leggi stesse stabilite, osservandosi, pel resto, le disposizioni del Codice penale del Regno.

Art. 3.

Ove occorra, ai fini dell'articolo precedente, saranno applicate le norme transitorie contenute nel titolo I, capo II, del R. decreto 5 marzo 1922, n. 288, emanato per l'estensione del Codice penale del Regno.

Art. 4.

Per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno applicate le garanzie personali per le pene secondo le leggi penali di finanza vigenti nei territori menzionati nell'art. 1, quando non sia diversamente stabilito dalle leggi finanziarie del Regno ivi introdotte, o con queste non risultino incompatibili.

Art. 5.

Dalla data fissata nell'art. 15 spetta all'autorità giudiziaria penale ordinaria o all'intendente di finanza di conoscere dei reati finanziari secondo le rispettive competenze e le norme procedurali vigenti nel Regno.

Art. 6.

L'istruzione dei procedimenti penali per reati finanziari commessi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, è iniziata, proseguita e compiuta dal magistrato ordinario o dall'intendente di finanza secondo le norme di procedura penale vigenti nel Regno.

Art. 7.

All'imputato che si trova in istato di custodia preventiva si applicano le disposizioni delle leggi di procedura penale in materia di finanza, abrogate, circa la libertà personale, in quanto siano più favorevoli.

Art. 8.

Nei procedimenti pei quali, all'entrata in vigore del presente decreto, le autorità provinciali dirigenti l'amministrazione di finanza (intendenze) abbiano deliberato di procedere alla decisione o di rimettere gli atti al competente giudizio di finanza o comunque debba ritenersi chiuso il periodo della inquisizione, la competenza è mantenuta in conformità delle norme delle leggi di procedura penale in materia di finanza finora vigenti nei territori annessi.

Art. 9.

Le facoltà e le condizioni per impugnare le decisioni emanate nel periodo dell'inquisizione o nel giudizio sono regolate dalla legge vigente al tempo nel quale il provvedimento è stato pronunciato.

Se all'entrata in vigore del presente decreto non sia scaduto il termine di impugnazione ordinario o quello accresciuto a norma della prima parte del seguente articolo 14, si osserva il termine stabilito dal Codice di procedura penale del Regno in quanto sia più favorevole all'imputato.

Art. 10.

Sono regolati dal Codice di procedura penale del Regno i giudizi di prima cognizione, di appello, di opposizione e di revisione per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Resta ferma la competenza della V sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 7 gennaio 1923, n. 165, sugli atti rimessi dalle istanze inferiori per i reati previsti dalle leggi penali di finanza abrogate, commessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Nei procedimenti menzionati negli articoli precedenti, gli atti già compiuti, le misure di cauzione già fatte valere o accettate, i mezzi di prova raccolti con le norme delle leggi di procedura penale in materia di finanza vigenti tuttora nei territori annessi, conservano la loro originaria validità a meno che non siano incompatibili con i principî informatori della procedura penale vigente nel Regno.

Art. 13.

Alla esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si procede nelle forme e nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale del Regno.

Art. 14.

I termini perentori che scadono dal 25 luglio 1923 a tutto il 15 agosto 1923 sono accresciuti di 10 giorni.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il 5 agosto 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 9 giugno 1923, n. 1455.
Modificazioni allo statuto organico del Monte di Pietà di Montevarchi.

N. 1455. R. decreto 9 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, vengono apportate modificazioni allo statuto organico del Monte di Pietà di Montevarchi.

REGIO DECRETO 6 maggio, n. 1458.
Approvazione dello statuto pel conferimento del posto di studio «Fiori Pancotti» di Scansano.

N. 1458. R. decreto 6 maggio 1923, col quale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato lo statuto pel conferimento del posto di studio Fiori Pancotti di Scansano.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1459.
Contributo scolastico del comune di Mezzenile (Torino).

N. 1459. R. decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Mezzenile della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4225.85, col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 4849.85, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1460.
Contributo scolastico del comune di Bibbiano (Reggio Emilia).

N. 1460. R. decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Bibbiano della provincia di Reggio Emilia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 14,074.19, è elevato a L. 21,270.19, a datare dal 1° ottobre 1922.

REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1461.
Contributo scolastico del comune di Saint Marcel (Torino).

N. 1461. R. decreto 5 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Saint Marcel, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2221.27, col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a lire 4500, a decorrere dal 1° ottobre 1921.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1468.
Contributo scolastico del comune di None.

N. 1468. R. decreto 19 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della publica istruzione, il contributo scolastico che il comune di None, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6438.54 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 7062.54 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1469.
Contributo scolastico del comune di Valvasone.

N. 1469. R. decreto 19 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Valvasone, della provincia di Udine, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4240.44 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 252, è elevato a L. 10,036.44 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1480.
Istituzione di R. consolato di 2ª categoria a Larnaca.

N. 1480. R. decreto 17 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di seconda categoria a Larnaca, con giurisdizione sull'isola di Cipro.

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1493.
Erezione in ente morale dell'associazione «Scuole operaie femminili - Studio e lavoro», in Como.

N. 1493. R. decreto 28 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, l'Associaz. «Scuole operaie femminili - Studio e lavoro» in Como, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1494.
Autorizzazione a continuare a riscuotere un dazio proprio di consumo al comune di Acireale (Catania).

N. 1494. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, si autorizza il comune di Acireale, in provincia di Catania, a continuare a riscuotere un dazio proprio di consumo su alcuni generi non compresi nelle ordinarie categorie.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1495.
Dichiarazione di 3ª classe in rapporto al dazio consumo del comune di Cassino (Caserta).

N. 1495. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Cassino, in provincia di Caserta, viene dichiarato di 3ª classe in rapporto al dazio consumo.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1496.
Dichiarazione di 3ª classe in rapporto al dazio consumo del comune di Arzano (Napoli).

N. 1496. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Arzano, in provincia di Napoli, viene dichiarato di 3ª classe in rapporto al dazio consumo.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1497.
Autorizzazione a continuare a riscuotere un dazio proprio di consumo al comune di Augusta (Siracusa).

N. 1497. R. decreto 24 giugno 1923, col quale sulla proposta del Ministero delle finanze, il comune di Augusta, in provincia di Siracusa, viene autorizzato continuare a riscuotere un dazio proprio di consumo su alcuni generi non compresi nelle ordinarie categorie.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1498.
Dichiarazione di 3ª classe in rapporto al dazio consumo del comune di Cotrone (Catanzaro).

N. 1498. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro delle finanze, il comune di Cotrone, in provincia di Catanzaro, viene dichiarato di 3ª classe in rapporto al dazio di consumo, con effetto del 1° giugno 1921.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1499.
Dichiarazione di 1ª classe in rapporto al dazio consumo del comune di Bergamo.

N. 1499. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro delle finanze, il comune di Bergamo, capoluogo della provincia omonima, viene dichiarato di 1ª classe in rapporto al dazio consumo, con effetto dal 1° gennaio 1923.

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1923.
Nomina del liquidatore del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto 15 luglio 1923 che scioglie il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Napoli;
Visto l'art. 86 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. ing. Bernardi cav. uff. Antonio è nominato liquidatore del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Napoli, con il compito di provvedere alla relativa liquidazione a norma degli articoli 90 e 91 del citato regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.
A detto liquidatore il Consorzio corrisponderà la diaria giornaliera di L. 50.

Roma, addì 15 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343 — Data della ricevuta: 21 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Casnati Roberto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 3 — Ammontare della rendita L. 15 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 178 — Data della ricevuta: 27 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione della ricevuta: Ciani Giuseppe per conto della Congregazione di carità di Trevignano — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 1 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 3.50 % con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 28 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(3ª *pubblicazione*).

Ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1923, n. 700, si notifica che il Buono del Tesoro 5% quinquennale undicesima emissione, n. 17, di lire 10,000, è stato erroneamente intestato a Tasso Alberto fu Gio. Batta, mentre doveva invece intestarsi a Tasso Carlo Alberto fu Gio. Batta giusta l'atto di notorietà 17 aprile 1923 rogato Giuseppe Viola notaio in Oneglia ed il decreto del Tribunale civile di Oneglia 17 maggio 1923 nonchè l'atto di morte del titolare rilasciato dell'Ufficio dello Stato civile di Oneglia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza l'intervento di opposizione, si riterrà regolarmente eseguibile l'operazione di tramutamento a domanda degli eredi legittimi di Tasso Carlo Alberto fu Gio. Batta.

Roma, 26 giugno 1923. Il Direttore generale.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 28 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	135 01	Belgio	111 01
Londra	105 40	Olanda	9 05
Svizzera	409 78	Pesos oro	17 61
Spagna	327 50	Pesos carta	7 74
Berlino	0 00275	New-York	22 89
Vienna	0 032	Oro	441 67
Praga	68 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 07
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 67
	5.00 % netto	86 56

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.